

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrosettentrionale



“Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Civitavecchia, anche in deroga all’art. 1 della Legge 1369/1960 e s.m.i., alle Imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84/1994 e s.m.i. ai sensi dell’art. 17, comma 2, della medesima Legge per la durata di anni 5 (cinque) rinnovabili per ulteriori anni 2(due)”.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

1. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'attività di somministrazione di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Civitavecchia, anche in deroga all'articolo 1 della Legge 1369/1960 e s.m.i., alle Imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84/1994 e s.m.i., ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge stessa.

2. VALORE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'importo annuale presuntivamente stimato del servizio di somministrazione del lavoro portuale è corrispondente ad un importo presunto di massima di € 8.800.000,00 (ottomilionioottocentomila). Il computo è da considerarsi annuale calcolato sul valore delle giornate effettivamente lavorate prese a riferimento e corrispondenti al mese di dicembre 2016.

3. PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla gara d'appalto di cui al presente capitolato, Imprese italiane e comunitarie, che già svolgono nel territorio dell'Unione Europea attività di somministrazione di lavoro portuale temporaneo, i Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi fra Imprese Artigiane, i Consorzi Stabili, i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti o da costituirsi, i Consorzi Ordinari già costituiti o da costituirsi, le aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete ed i GEIE in possesso dei requisiti appresso riportati.

L'aggiudicataria sarà tenuta, in via esclusiva, a svolgere attività rivolte alla somministrazione di lavoro portuale temporaneo alle Imprese titolari dell'autorizzazione di cui agli artt. 16 e 18 della Legge n. 84/1994 come modificata dal D.lgs. n. 169/2016 per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali così come previsti dal D.M. del 06 febbraio 2001, n. 132.

Requisiti di partecipazione:

1. *Requisiti di ordine generale:*

- a) gli amministratori, i direttori, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono soddisfare i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della Legge n. 196/1997;
- b) l'oggetto sociale deve prevedere espressamente l'erogazione di prestazioni di lavoro temporaneo su richiesta delle Imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 comma 2 della citata Legge n. 84/1994.

2. *Requisiti economico-finanziari:* le Imprese devono possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad € 15.000,00;

3. *Requisiti tecnico-organizzativi:* i soggetti partecipanti devono aver svolto nell'ultimo triennio attività di somministrazione temporanea di manodopera portuale alle imprese di cui all'art. 16 e 18 della citata legge 84/94 per l'esecuzione di operazioni e di servizi portuali di cui all'art. 17, comma 2, della citata Legge n. 84/1994, con un organico di non meno di 150 unità a tempo indeterminato e con minimo n. 10 avviamenti al giorno ad imprese di cui all'art 16 della citata legge 84/94, come specificatamente descritti ed elencati nel disciplinare di gara al paragrafo 16 punto 16.8 lettera b).

4. Idonee referenze bancarie da parte di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri dell'U.E. che attestino l'idoneità finanziaria ed economica del concorrente, riferendo sulle qualità dei rapporti in atto con la Società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza, e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'Istituto di Credito, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto di Credito o con altri soggetti .

L'Impresa autorizzata alla somministrazione del lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art.17, comma 2, della citata Legge n. 84/1994, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non potrà essere autorizzata ad esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui agli artt.16 e 18 della Legge n. 84/1994, né deve essere detenuta da una o più Imprese di cui all'art. 16 e 18 della Legge n. 84/1994 e neppure deve detenere direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in una o più Imprese di cui ai medesimi artt. 16 e 18 suddetti, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione, cioè entro 120 giorni dalla individuazione dell'Impresa stessa.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire, inoltre, esauriente e dettagliata relazione che illustri le metodologie di esecuzione della somministrazione di lavoro portuale temporaneo coerentemente con il regolamento recante la disciplina per l'esecuzione delle operazioni portuali di cui al Decreto commissariale dell'Autorità Portuale n. 87/2016 e rappresenti i piani di sviluppo dell'Impresa per il periodo di durata dell'autorizzazione.

4. RILASCIO E DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE.

L'autorizzazione ha una durata pari ad anni 5 (cinque) rinnovabili fino ad un massimo di **ulteriori anni 2** (due), al termine dei quali l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale procederà ad indire una nuova gara.

Verificato il possesso di tutti i requisiti richiesti, l'Autorità di Sistema Portuale provvede, entro 120 giorni, al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione del lavoro portuale temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali.

5. OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato i soci ed i dipendenti dell'Impresa Compagnia Portuale Soc. Coop. p.a. autorizzata fino al 31 dicembre 2016, alla somministrazione temporanea di manodopera alle Imprese di cui agli artt. 16 e 18 della citata Legge n. 84/1994 per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della citata Legge n. 84/1994 nel Porto di Civitavecchia, iscritti al registro di cui all'art. 24 della legge 84/94 alla data del 15 ottobre 2016 e corrispondenti a n° 172 unità per lo scalo di Civitavecchia. Tale numero di unità è stato ritenuto congruo da parte dell'AdSP e del Ministero vigilante per l'anno 2017.

L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare ai lavoratori di cui al precedente periodo l'applicazione del trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, determinato a livello nazionale con contratto collettivo nazionale denominato C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti e sottoscritto tra le parti e determinato a livello locale secondo la contrattazione di II livello della Compagnia Portuale Soc. Coop. p.A., nonché, i trattamenti normativi e salariali derivanti da ulteriori accordi integrativi locali, ai sensi dell'art 30 del Decreto del Commissario Straordinario n. 87/2016 e del Decreto Presidenziale n. 07/2016, recante la

tariffa a giornata industriale del lavoratore portuale ed è tenuta al rispetto della parità di trattamento tra le Imprese utilizzatrici.

L'Impresa aggiudicataria, che si impegna ad assicurare con regolarità ed efficienza la fornitura di prestazioni di lavoro portuale temporaneo alle Imprese che lo richiedono, dovrà osservare l'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle Imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge n. 84/1994, secondo i principi della leale concorrenza di cui alla Legge n. 287/1990.

Per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali, l'Impresa aggiudicataria potrà rivolgersi, quale Impresa utilizzatrice, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della Legge n. 196/1997 e s.m.i., e secondo le modalità impresse dal Decreto dell'Autorità Portuale n. 88/2016 recante la disciplina per lo svolgimento delle operazioni portuali. Al riguardo, l'Impresa dovrà comunicare all'Autorità di sistema del Mar Tirreno centro-settentrionale a quale agenzia somministratrice farà ricorso e dovrà produrre la lista del personale impiegato che dovrà essere formato ed informato sull'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali secondo la disciplina di cui al Decreto commissariale dell'Autorità Portuale n. 87/2016 recante la disciplina di dettaglio sulla somministrazione temporanea di manodopera.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta alla somministrazione temporanea della manodopera secondo le richieste formulate dalle Imprese utilizzatrici ai sensi del Decreto Commissariale n. 87/2016 recante la disciplina di dettaglio sulla somministrazione temporanea di manodopera.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutte le richieste dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale finalizzate all'assolvimento di compiti istituzionali, a rilevamenti statistici ed a particolari studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire i dati e le notizie riguardanti l'organizzazione tecnico-amministrativa della società medesima, nonché la consistenza del personale.

6. COPERTURA ASSICURATIVA, GARANZIE E CANONE ANNUALE.

L'Impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere, contestualmente all'inizio dell'attività oggetto del presente appalto e comunque ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per tutta la durata dell'autorizzazione stessa alla copertura assicurativa R.C., con una primaria compagnia di assicurazioni, di tutti i rischi connessi alla esplicazione della propria attività per danni che comunque possano derivare all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ed a terzi. I massimali della suddetta polizza non possono essere inferiori a € 2.500.000,00.

In considerazione della durata dell'autorizzazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta, a titolo di garanzia delle obbligazioni nei confronti dell'Autorità derivanti dal rilascio dell'autorizzazione a versare un deposito cauzionale pari a € 500.000,00 presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio dello Stato, ovvero a costituire una fideiussione bancaria od assicurativa a prima richiesta del medesimo importo. L'impresa aggiudicataria che svolgerà il servizio dovrà versare a questa Autorità di Sistema Portuale un canone annuale come offerto in rialzo rispetto al canone minimo posto a base di gara (€ 20.000,00).

7. OBBLIGHI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO.

L'Impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a realizzare iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei propri dipendenti e degli eventuali prestatori di lavoro portuale temporaneo. Dette iniziative, così come previsto dall'articolo 17, comma 8 della Legge n. 84/1994, potranno essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della Legge n. 196/1997 e s.m.i.

La formazione, informazione ed addestramento del personale dovrà essere assicurata secondo i criteri e le previsioni contenute nel decreto presidenziale n°87/2016.

Le iniziative di formazione, inerenti lo svolgimento delle attività lavorative in ambito portuale, la sicurezza ed il rispetto della normativa in materia di lavoro, dovranno interessare i lavoratori al momento dell'inserimento nel ciclo lavorativo portuale e, periodicamente, nel corso dello svolgimento della attività lavorativa in relazione ai mutamenti organizzativi, normativi e tecnologici.

In adempimento di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 10, lettera c) della Legge n. 84/1994, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale provvede, anche attraverso programmi concordati con le Imprese utilizzatrici, con l'Impresa fornitrice e le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, ad assumere il ruolo di soggetto promotore e certificatore della formazione professionale.

8. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad osservare quanto stabilito dal regolamento di cui al Decreto commissariale n.87/2016 recante il regolamento per lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali e di ogni altro dispositivo o presidio legislativo e regolamentare a tutela della sicurezza ed igiene del luogo di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assicurare a tutti i propri dipendenti, diretti ed indiretti, una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, a formarli, informarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 272/1999.

I contratti di fornitura stipulati tra l'Impresa aggiudicataria e le Imprese fornitrici della manodopera di cui alla Legge n. 196/1997 e s.m.i. dovranno prevedere che gli obblighi siano adempiuti dalla Società fornitrice e dalla Società utilizzatrice secondo la predetta disciplina del Decreto commissariale n. 87/2016.

L'informazione nonché la formazione, rientranti in quella più generale prevista dalla legge sopra citata, dovranno avere ad oggetto anche il contenuto di ordinanze, regolamenti e prescrizioni di legge vigenti in materia emanate ed emanande dalle competenti Autorità, centrali e locali.

9. OBBLIGHI IN MATERIA DI TARIFFE.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta all'applicazione della tariffa di lavoro e del regolamento decisi ed emanati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale secondo la tariffa a giornata industriale di cui al Decreto del Commissario Straordinario n. 87/2016 e del Decreto Presidenziale n. 07/2016.

10. CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DI FORNITURA DI LAVORO PORTUALE TEMPORANEO DA PARTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE.

L'attività esercitata dall'Impresa aggiudicataria è sottoposta a controllo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, la quale provvede a:

- Determinare l'organico, qualitativo e quantitativo ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge n. 84/1994.
- Determinare i criteri per la fissazione della tariffa a costo industriale.
- Determinare le procedure di verifica e di controllo circa l'osservanza dei provvedimenti adottati.
- Definire i criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro, per quanto di competenza.

La violazione delle disposizioni tariffarie, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 5.165,00 ad €. 30.987,00 in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 12 della Legge del 28.01.1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni. La sanzione amministrativa si applica per le prime tre violazioni tariffarie. La quarta comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale si riserva la facoltà di accertare, in ogni momento, la regolarità e l'efficienza dell'attività svolta dall'Impresa aggiudicataria, richiedendo, a tal fine, ogni utile informazione e/o documentazione.

Con cadenza mensile l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a fornire all'Autorità di Sistema Portuale un rapporto completo sulla propria attività, secondo un modulo predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale medesima.

11. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E RINUNCIA ANTICIPATA DA PARTE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

Ai sensi dell'art. 17, comma 11, della Legge 84/94 e s.m.i, l'Autorità di Sistema Portuale può procedere alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del presente Capitolato Speciale, nel caso che sia accertata la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata e secondo quanto indicato nel precedente art. 10 denominato "controllo dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale":

Nel caso di revoca dell'autorizzazione l'Autorità di Sistema Portuale del Mar tirreno centro settentrionale avrà la facoltà di affidare al 2° classificato e fino alla quinta delle imprese risultanti idonee l'effettuazione del servizio.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della citata Legge 84/94, qualora l'impresa subentrante non proceda alle dimissioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 17, allo scadere del termine previsto, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale procederà ad affidare la fornitura di lavoro portuale temporaneo alla successiva Impresa concorrente in regola con le norme indicate nel presente capitolato.


L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3 del citato art. 17 della Legge 84/94 e s.m.i., potrà promuovere la costituzione di una Agenzia di cui al comma 5 del medesimo art. 17.

L'Impresa aggiudicataria può rinunciare, per giustificati motivi, all'autorizzazione previo preavviso di almeno 6 mesi, ferma restando la facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale di fissare un ulteriore termine massimo di 3 mesi.

In ogni caso l'Autorità di Sistema Portuale può rivalersi sul deposito cauzionale (o sulla fideiussione bancaria o assicurativa) di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Capitolato, per ogni onere conseguente.

E' fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni causati all'Autorità di Sistema Portuale e a terzi qualora la società aggiudicataria risultasse inadempiente ai propri compiti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Lelio Matteuzzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Matteuzzi', is written over a vertical line that extends from the text above. The signature is cursive and somewhat stylized.